COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
****

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N.2 del 13-01-2017

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ **Sindaco** ☐ **Presidente del Consiglio** ☐ **Segretario Generale**	• **Studio e Consultazione per la stesura del regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;** *Analisi documentazione pervenuta dall'Ufficio Urbanistica, a seguito richiesta prot. n° 25974 del 28-11-2016 da parte di questa Commissione in merito alle aree disponibili di proprietà comunale, al fine di individuarne una idonea per gli spettacoli viaggianti e per i circhi e una per la sosta camper.* • **Varie ed eventuali:**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	**Puma Rosa Alba**	**SI**		**9.30**	**13.00**		
Vice Presidente	**Calandrino Giovanni**	**SI**		**9.30**	**13.00**		
Componente	**Cuscina' Alessandra**	SI		**9.30**	**13.00**		
Componente	**Cusumano Francesco**	**SI**		**9.30**	**13.00**		
Componente	**Sucameli Giacomo**	**SI**		**10.00**	**13.00**		

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro, piano terra, sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce per la seduta la IV^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni e i Componenti Cons. Cuscinà Alessandra e Cusumano Francesco.

La Presidente Puma coadiuvata dalla Segretaria Anna Lisa Fazio, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta con il primo punto all'OdG: **Studio e Consultazione per la stesura del regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;**

Analisi documentazione pervenuta dall'Ufficio Urbanistica, a seguito richiesta prot. n° 25974 del 28-11-2016 da parte di questa Commissione in merito alle aree disponibili di proprietà comunale, al fine di individuarne una idonea per gli spettacoli viaggianti e per i circhi e una per la sosta camper.

La Commissione prende atto della documentazione inviata dal 2° Servizio Ufficio Patrimonio e Beni Confiscati e inizia a consultarla al fine di individuare aree idonee da utilizzare per gli spettacoli viaggianti; nell'analisi della documentazione si considera la possibilità di individuare inoltre un'area idonea per la realizzazione di una sosta camper, altro punto di interesse della Commissione.

Vengono individuate nelle cartografie diverse aree:

- Zona 1° Cimitero – Area n° 23 di mq. 3930 - Potrebbe essere idonea per la Sosta Camper o Luna Park e spettacoli circensi;
- Zona sottostante Piazza Falcone e Borsellino – Area n° 13 di mq. 3650, potrebbe essere idonea per la sosta camper;

Alle ore 10.00 entra il Cons. Sucameli; la commissione riprende la consultazione delle cartografie.

- C/da Calatubo – Area n° 1 di mq. 1500, potrebbe essere idonea per gli spettacoli viaggianti ma è molto distante dal centro abitato;
- C/da Sasi – Area n° 24 di mq. 2370, bisogna verificare anche con un sopralluogo se tale area si può utilizzare;
- Zona Sopra via Delle Magnolie – Area n° 47 di mq. 1800, questa può tenersi in considerazione per un parco giochi o un'area sosta camper;
- Zona SS 113, nei pressi della Falegnameria Asta – Aree n° 14-15-16-17-18-19-20-21-22 sono aree molto piccole da utilizzare. Unico uso possibile probabilmente per la sosta camper o solo poazzola di carico/scarico visto il facile accesso stradale;
- C/da S. Anna – Via Kennedy – Area n° 45 di mq. 2054, da verificare con sopralluogo;
- C/da Crocicchia – Area n° 36 di mq. 3300, per cui chiedere maggiori dettagli;
- C/da Tre Noci – Area n° 53-54, zone troppo distanti dal centro abitato.

Dall'analisi della documentazione di cui sopra risulta quindi che le aree disponibili sono poche e non tutte idonee allo scopo.

La Presidente alle ore 10.30 sospende la seduta per una pausa e alle ore 11 riprende la seduta con lo studio e consultazione dei *regolamenti per la disciplina delle attività degli spettacoli viaggianti e dei circhi equestri*, dei Comuni di Alessandria e di Carini. Dopo aver letto i suddetti regolamenti e avendone approfondito i contenuti e la normative citate la Commissione inizia la stesura del regolamento di che trattasi :

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

****

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e fonti normative
Art. 2 Definizione di spettacoli viaggianti
Art. 3 Parchi non programmabili
Art. 4 Aree di installazione
Art. 5 Concessione dell'area
Art. 6 Durata delle manifestazioni
Art. 7 Divieto di occupazione aree prima della concessione
Art. 8 Tassa di occupazione di suolo pubblico / Imposta comunale sulla pubblicità/deposito cauzionale
Art. 9 Riconsegna delle aree
Art. 10 Revoca della concessione
Art. 11 Decadenza della concessione
Art. 12 Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni
Art. 13 Raccolta rifiuti / Allacciamento acqua

TITOLO II SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 14 Concessioni annuali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e fonti normative (da aggiornare e integrare)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, con riferimento:
- alla Legge 18.3.68 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" - all'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della Legge 18.3.68 n. 337, approvato con decreti ministeriali del 23.4.69 – 22.7.81 – 10.1.85 – 1.6.89 e s.m.i. - al D.P.R. 394 del 21.4.94
- al T.U.L.P.S. n. 773 del 18.6.31 e relativo regolamento del 6.5.40 n. 635
- al D.M. 18/05/2007
- alle circolari emanate in materia.

2. Per quanto non previsto, si applicano le leggi e tutte le disposizioni che disciplinano l'attività di spettacolo viaggiante e circhi equestri, ivi compresi usi e consuetudini locali.

Art. 2
Definizione di spettacoli viaggianti

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature all'aperto o al chiuso, indicate nell'elenco ministeriale citato all'art. 1.

Art. 3
Parchi non programmabili

1. Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere (quali festival, feste patronali e simili) possono essere consentite per un massimo di 5 (cinque) attrazioni nel rispetto del presente Regolamento.
2. In tali casi l'organizzatore della manifestazione dovrà presentare la relativa richiesta all'Ufficio Comunale competente almeno 30 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni e allegando le singole domande degli interessati, redatte secondo quanto indicato all'art. 20.
3. Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra qualora, sia in corso di svolgimento un luna park previsto dall'Art. 15 c. 1.

Art. 4
Aree di installazione

1. L'elenco delle aree comunali adatte ad ospitare circhi equestri, parchi giochi di differenti dimensioni e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, approvato dalla Giunta Comunale, viene unito al presente Regolamento a formarne l'allegato A.

2. L’inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possano essere utilizzate per altri scopi.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare l'elenco di cui all'allegato A con specifica deliberazione di Giunta Municipale.
4. Da parte dell'Autorità Comunale può essere autorizzata, previa insindacabile valutazione di idoneità ed opportunità, l'installazione di parchi, circhi e/o singole attrazioni su terreni e in strutture private, delle quali l'operatore interessato dimostri la disponibilità, e che posseggano idonei allacciamenti alle reti idrica, elettrica e fognaria, agevole collegamento alla viabilità pubblica, ed adeguate vie di esodo.
In assenza di uno dei suddetti requisiti dell’area, l’installazione potrà essere autorizzata qualora l’operatore interessato dimostri di potere provvedere autonomamente, previa presentazione di idonea documentazione.
5. Le aree private ospitanti parchi o attività dello spettacolo viaggiante sono considerate aree pubbliche agli effetti dell’applicazione del presente regolamento, previo accordo tra il Comune e il proprietario dell’area.
6. E' comunque sempre consentita, su insindacabile valutazione dell'Amministrazione, l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi divertimento, in aree dalla stessa individuate caso per caso, anche al di fuori da quelle di cui all'allegato A per particolari eventi o in occasione di festività.

Art. 5
Concessione dell' area

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l’attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, per la formazione dei parchi di divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell’art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e ss.mm.ii.
2. La concessione delle aree per l’installazione delle attività è rilasciata dal Dirigente competente, o suo delegato.
3. Essa non costituisce autorizzazione all’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività rimane disciplinata dall’art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), R.D. 18.6.1931 n. 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 6.5.1940 n. 635, dalla legge 337, D.P.R. n. 394 del 21.4.1994, e da tutte le disposizioni vigenti.
4. L’Amministrazione comunale è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da impropri utilizzi dell’area nonchè da violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni di esercizio eventualmente contenute nell’autorizzazione di cui al precedente comma.

Art. 6
Durata delle manifestazioni

1. L’Amministrazione comunale determinerà preventivamente, la durata delle “manifestazioni ricorrenti” di cui all’art. 15 stabilendo all’interno di essa il periodo di frequenza obbligatorio, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 7
Divieto di occupazione aree prima della concessione

1. Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente regolamento senza prima averne ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 250,00 (da verificare con gli uffici), con obbligo al trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

Art. 8
Tassa di occupazione suolo pubblico / Imposta comunale sulla pubblicità / deposito cauzionale

1. Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree di cui agli artt. 3 e 5 è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione, e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quale la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. Il mancato pagamento di detta tassa comporta la revoca della concessione stessa.
2. L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.
3. A garanzia del risarcimento dei danni che potrebbero essere causati alle proprietà comunali nell'esercizio dell'attività, dovrà essere richiesto un deposito cauzionale commisurato alla consistenza dell'impianto, che sarà svincolato ad avvenuto corretto smontaggio delle attrezzature previo accertamento dello stato dei luoghi.
4. Con apposita determina saranno fissati i criteri di definizione degli importi di cui al comma 3

Art. 9
Riconsegna delle aree

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata o mantenere le eventuali modifiche autorizzate di cui al comma 1 previo accordo con l'Amministrazione stessa.
3. Nei casi di violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi, il Comune provvederà a far eseguire i lavori a spese del concessionario, qualora il valore del danno cagionato superi l'importo del deposito cauzionale di cui all'art. 8, comma 3, applicando inoltre a carico degli inadempienti la sanzione amministrativa di € 250,00. (da verificare con gli uffici)

Art. 10
Revoca della concessione

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la concessione può essere revocata.
2. La revoca suddetta dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

Art. 11
Decadenza della concessione

1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data obbligatoriamente fissata ai sensi del precedente art. 6, ed indicata nell'avviso di concessione o nella concessione stessa, la concessione decade, e l'area potrà essere assegnata ad altri richiedenti senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.
2. Fatta salva l'applicazione degli artt. 27 e 28, agli inadempienti sarà applicata la sanzione prevista di € 250,00. (da verificare con gli uffici)

Art. 12
Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni (modificare il termine)

1. La sistemazione delle abitazioni per ogni concessione e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale.
2. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per l'anno in corso ed ai propri familiari o coadiuvanti come anticipatamente indicati nella richiesta di installazione del circo o dell'attrazione dai concessionari stessi.
3. La data di insediamento in tali località da parte dei concessionari, è stabilita con autorizzazione del Dirigente.
4. Le stesse aree dovranno essere sgombrate entro 24 ore dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe concesse dal Dirigente.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 50,00 (da verificare con gli uffici) per ogni giorno di ritardo nello sgombero.

Art. 13
Raccolta rifiuti / Allacciamento acqua

1. I concessionari devono allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti, sia dalle aree di installazione delle attrazioni, sia dalle aree di sosta di cui all'art. 12, in conformità alle norme previste dai vigenti Regolamenti comunali.
2. Le operazioni di nettezza del suolo pubblico e di trasporto dei rifiuti sono a carico dei concessionari, i quali verseranno, direttamente all'Azienda preposta al servizio di smaltimento dei rifiuti, l'importo della tassa relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. (da verificare con gli uffici)
3. Le località di cui al precedente articolo potranno essere dotate di prese di allacciamento acqua potabile o rifornite tramite servizio sostitutivo.
4. Le spese per l'allacciamento e per i consumi di acqua potabile sono a carico dei concessionari. La violazione di cui al secondo comma, impregiudicata l'applicazione del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 100,00.

Per i commi 3 e 4 verificare con gli uffici cosa include attualmente la concessione rilasciata

TITOLO II
SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 14
Concessioni annuali

1. Agli esercenti di spettacolo viaggiante in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del presente Regolamento possono venir rilasciate, su specifica richiesta, concessioni annuali limitatamente a piccole e medie attrazioni dedicate esclusivamente al divertimento dei bambini, previa insindacabile valutazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'opportunità dell'installazione e della sussistenza dei seguenti requisiti:
a) Idoneità tecnica ed estetica dell' installazione;
b) Disponibilità e idoneità del sedime proposto per l'installazione;
c) Assenza, nell'area richiesta per l'installazione, di altre occupazioni precedentemente programmate;
d) Assenza di attrazioni prossime, autorizzate, programmate o ricorrenti, rispetto alle quali l'installazione richiesta possa rappresentare forma di concorrenza pregiudizievole per l'attività delle stesse.
2. In conformità al criterio stabilito dal precedente comma, lettera d), è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di limitare l'esercizio dell'attività dei concessionari annuali, qualora le relative attrazioni siano ubicate nelle immediate vicinanze di parchi ricorrenti e preesistenti, per tutto o parte del periodo di svolgimento degli stessi.
3. Le concessioni di cui al primo comma potranno essere rilasciate su specifica richiesta degli interessati, a condizione che la domanda venga presentata almeno 30 giorni prima dell'installazione, corredata della documentazione indicata all'art. 20 del presente Regolamento. L'autorizzazione all'esercizio dell'attrazione potrà essere accordata previa presentazione di idonea certificazione, comprovante il corretto montaggio e l'idoneità degli impianti elettrici rilasciata da un tecnico abilitato.
4. Il titolare di posto fisso non può partecipare con la stessa o con altra attrazione ai parchi cittadini, fatti salvi i diritti preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, finche' non intervengano modificazioni di titolarità o di attrazione.

Commi 3 e 4: verificare con gli uffici se ci sono altre certificazioni da richiedere ? verificare con uffici

La Commissione si riserva di approvare gli articoli formulati nella seduta di oggi, alla fine della stesura del regolamento definitivo.

Il Presidente non avendo altre comunicazioni da fare alla Commissione alle ore 13.00 scioglie la seduta.

La Segretaria — La Presidente

F.to Anna Lisa Fazio — F.to Ing. Puma Rosa Alba